



ASPETTI LEGALI IN FOTOGRAFIA

Ritrarre una persona in pubblico

Nessuna norma vieta questa attività; è perfettamente lecito fotografare una persona in pubblico. Per la pubblicazione della foto, però, entrano in gioco gli art. 96 e 97 della legge n. 633/41 (e successive modifiche) sul diritto d'autore: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in cui la riproduzione di un'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Va però specificata una cosa: pubblicare la foto di una persona in un luogo pubblico non è possibile se la persona costituisce il soggetto della foto. Infatti, si parla negli articoli citati, di "ritratto". È quindi possibile pubblicare la foto solo se la presenza della persona è incidentale e se non si tratta di un ritratto. In caso contrario, occorre un'autorizzazione, che potrà essere verbale, o ancor meglio, scritta. Nel caso, invece, in cui la persona non sia visibile in volto e quindi non riconoscibile, la foto può essere pubblicata senza problemi. In tutti i casi, se una foto comprende delle persone, e la medesima non rientra nella categoria "ritratto", la foto può essere esposta o pubblicata se non reca pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona (artt. 10 Codice Civile). In altre parole, se si fotografa il Colosseo e tra i turisti – che non sono di certo oggetto d'interesse della foto e che non influiscono sul contenuto dell'immagine – c'è una persona che si mette le dita nel naso... allora è meglio non pubblicare quella foto.

Pubblicare foto di minori

In questo caso, pur non sussistendo alcun divieto di ritrarre minori in pubblico, per la pubblicazione è sempre necessaria l'autorizzazione. Trattandosi di soggetto minore, quindi sottostante alla potestà dei genitori, saranno questi ultimi a dover rilasciare l'autorizzazione. Il problema si pone quando il minore convive con un solo genitore, quando i genitori sono separati o divorziati e quando uno solo di questi (ma non l'altro) rilascia l'autorizzazione. Nella prima ipotesi, ai sensi dell'art. 317-bis del Codice Civile, l'esercizio della potestà genitoriale spetta al genitore con il quale il figlio convive. Di conseguenza, sarà sufficiente la sua autorizzazione. Negli

altri due casi, pur non configurandosi un caso di potestà genitoriale esclusiva (cfr. artt. 316 e 317 Codice Civile), si ritiene sufficiente l'autorizzazione di un solo genitore, in considerazione del fatto che la stessa rientrerebbe tra gli atti di ordinaria amministrazione, i quali possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile).

Deve, tuttavia, tenersi presente come la giurisprudenza di legittimità sia sempre più rigorosa nel tutelare il diritto dei minori alla privacy e alla riservatezza, in ottemperanza alle numerose Convenzioni internazionali intervenute nel corso degli anni sul tema. In particolare, la Suprema Corte ha sancito che il diritto alla riservatezza del minore deve essere assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, e tenuto conto altresì dei numerosi interventi in materia a livello comunitario. Ne deriva che “il giudice adito in relazione al denunciato abuso dell'immagine del minore, ritratto senza particolari cautele idonee a renderlo irriconoscibile, deve prendere in considerazione il contesto in cui si collocano le fotografie, al fine di stabilire se la riproduzione sia tale da danneggiare lo sviluppo psichico del minore ed il suo diritto alla riservatezza” (Cass. Civ., 5 settembre 2006, n. 19069).

La liberatoria

È il termine con cui si identifica il documento che autorizza il fotografo a pubblicare le immagini che ritraggono il soggetto che rilascia, appunto, l'autorizzazione. Dal punto di vista prettamente giuridico, il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente a oggetto non il diritto, personalissimo e inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; ne consegue che esso è revocabile in ogni tempo e anche in difformità rispetto a quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell'altra parte al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha altresì precisato che il consenso può essere manifestato tacitamente.

Dove e cosa non si deve fotografare

In Italia è vietato fotografare installazioni militari, i militari stessi e i loro armamenti. Questo in base al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 che vieta la divulgazione di notizie che possano essere d'aiuto al nemico. Tuttavia considerato che tale norma è stata emanata a ridosso della seconda guerra mondiale e che l'obiettivo all'epoca era comprensibile, oggi molto meno, tali divieti, seppur vigenti, sono molto meno applicati nella quotidiana pratica.

Le fotografie e la proprietà intellettuale: la L. 633/41

Anche il diritto d'autore in fotografia è ben regolamentato dalla legislazione italiana; nello specifico, la legge che tratta l'argomento è la già citata n. 633 del 22 aprile 1941.

Recita l'art. 1: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”; è quindi palese come la fotografia rientri nel campo di applicazione di questa legge.

RIEPILOGANDO

In estrema sintesi, se si fanno fotografie per uso amatoriale, quindi se non è prevista la pubblicazione, si può ritrarre chiunque. Sia questi un adulto o un bambino, non occorre alcuna autorizzazione. Le cose cambiano quando si parla di pubblicazione dell'immagine. In questo caso, il termine "pubblicazione" include qualsiasi mezzo che renda pubblica l'immagine. Presentare una foto a una mostra o a un concorso fotografico equivale a pubblicarla, così come mostrarla su un sito internet o esporla in un negozio, in un bar o in un'azienda. In tali casi i soggetti ritratti, se riconoscibili, devono rilasciare una liberatoria ad apparire. Tale liberatoria può essere gratuita od onerosa, verbale o scritta.

Allo stesso tempo, in caso di pubblicazione e utilizzo a scopo di lucro, sia il fotografo che il soggetto ritratto, se non rinunciano espressamente, hanno il diritto di percepire un compenso.